

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 13

Riunione del 20 dicembre 2006

Sono presenti:

- | | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | VICE PRESIDENTE |
| - Avv. Elvio | ALBANESSE | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra | D'Alessandro | Segretaria |

14.06.07 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- GRECHI DANIELE
- X VOLLEY SPOLETO n.p. Presidente p.t.
- MAISTO GIUSTINO n.q. Presidente p.t. X VOLLEY SPOLETO

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le conclusioni della Procura Federale;
- udito il difensore Avv. Evandro Bocchini del Foro di Spoleto

osserva

la fattispecie all'esame trae fondamento dall'analisi del contratto concluso tra Grechi Daniele e il Sodalizio Volley Spoleto per la regolamentazione del rapporto sportivo tra gli stessi intercorso.

Da un'attenta lettura emergono elementi di forte contrasto al punto da indurre l'interprete nell'errore di ritenere che gli stessi avessero concluso un contratto a prestazioni corrispettive , laddove invece l'analisi contrapposta del coacervo degli elementi oggettivi del contratto medesimo lasciano verosimilmente concludere che gli stessi avessero semplicemente inteso determinare un rimborso spese mensile, al fine di consentire all'atleta il proprio sostentamento .

./.

Sostanzialmente, pur dovendosi riconoscere che il contratto offre spunti di credibile aderenza ad una pattuizione di natura privatistica, cui l'elemento sportivo rimane estraneo, dall'esame invece dell'intera formulazione delle pattuizioni contrattuali si può serenamente concludere che è esente lo scopo di lucro e comunque estranei quegli elementi significativi che potrebbero consentire l'attribuzione di una valenza professionista che nell'ambito di questa Federazione è esclusa. Rimane da affermarsi, in ogni caso, la responsabilità dell'atleta Grechi Daniele per aver violato il vincolo di giustizia, ovvero sia il non aver preventivamente inoltrato la domanda di autorizzazione ad adire la Magistratura ordinaria, circostanza questa oggettivamente affermata, avendo il Grechi inoltrato all'ufficio Tesseramento l'ordinanza resa dal Magistrato del lavoro, con la quale veniva disposto il suo svincolo dal Sodalizio Pallavolo Spoleto.

Violazione questa che si pone in aperto contrasto con l'art.20 dello Statuto federale, che merita adeguata sanzione disciplinare che, in forza del principio della gradualità della pena, si ritiene determinare in giorni 30 (trenta) a far data dalla presente.

P.Q.M.

Ritenuta la responsabilità di Grechi Daniele per la violazione dell'art. 20 dello Statuto Fipav, infligge al medesimo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 30 (trenta).

Affisso 22 dicembre 2006

ILPRESIDENTE
Avv.Fabrizio Filippucci